

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1794 del 13/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ECO SER SRL per per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della ditta CAVIRO DISTILLERIE SRL ubicato nel Comune di Faenza (RA) in via Convertite, 8.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1845 del 13/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ECO SER SRL per per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della ditta CAVIRO DISTILLERIE SRL ubicato nel Comune di Faenza (RA) in via Convertite, 8.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> alla società **ECO SER SRL** per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della ditta CAVIRO DISTILLERIE SRL ubicato nel Comune di Faenza (RA) in via Convertite, 8 **in seguito a modifica sostanziale della situazione precedentemente autorizzata con provvedimento A.U.A.<sup>3</sup>, vigente** che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Modifica sostanziale (mediante aumento dei quantitativi di fanghi da depurazione utilizzati in agricoltura) della vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina IP IP 2792/2015 n. 1580/2015, PG n° 78787 del 17/06/2015 (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna<sup>4</sup>);
2. Dispone che il presente atto, trattandosi di modifica sostanziale della matrice autorizzata, revoca

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Provincia di Bologna con determina IP 4363/2014 n.2068/2014 P.G.n° 111959 del 15/07/2014 CL 11.19/326/2014 e rilasciato dal SUAP del Comune di Granarolo dell'Emilia con P.G.n°11554/U/2014 del 18/07/2014 così come modificato dalla Città Metropolitana di Bologna con IP 2792/2015 n. 1580/2015, PG n° 78787 del 17/06/2015

<sup>4</sup>A decorrere dal 01/01/2016 l'ARPAE-SAC di Bologna ha acquisito le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna

e sostituisce il precedente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale<sup>5</sup>;

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>6</sup>;
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>7</sup>;
6. Obbliga la **ECO SER SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>8</sup>;
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La ditta ECO SER SRL, C.F. 04266510371 e P.Iva 04266510371, con sede legale a Castenaso (BO) in Via Pederzana, 8, per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito a Faenza (RA) in via Convertite, 8, ha presentato, nella persona del suo legale rappresentante, in data 05/03/2016 al Prot.n°3727 al SUAP del Comune di Molinella, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per modifica sostanziale della matrice utilizzazione

<sup>5</sup>Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato dalla Città Metropolitana di Bologna con determina IP 2792/2015 n. 1580/2015, PG n° 78787 del 17/06/2015

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>7</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

agronomica dei fanghi di depurazione;

- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota prot.n. 3949 del 10/03/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna al Prot. n. 4250/2016, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>9</sup> ed acquisito i pareri di competenza per la matrice utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione,, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 09/06/2016

Il Responsabile

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>9</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 10099/2016.**

## **ALLEGATO A**

**Matrice: utilizzazione agronomica fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 e DGR 2773/2004 e ss.mm.ii.**

### **Identificazione dell'impianto**

Attività di riutilizzo agronomico di fanghi da depurazione svolta dalla Ditta ECO.SER SRL provenienti dall'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (Fanghi di supero di impianti di depurazione) della ditta CAVIRO DISTILLERIE SRL ubicato in Faenza (RA) in via Convertite, 8 individuato con documentazione tecnica in atti della Città Metropolitana di Bologna – Settore Ambiente ed ARPAE-Sac di Bologna

### **Valutazione della modifica presentata**

L'istruttoria tecnica svolta sulla documentazione presentata al SUAP del Comune di Molinella ha consentito di verificare che quanto proposto dalla Ditta ECOSER trattasi di una Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina IP IP 2792/2015 n. 1580/2015, PG n° 78787 del 17/06/2015, ai sensi dell'art 2 comma 1 lett. g) del DPR 59/2013.

Essendo stato richiesto l'aumento del quantitativo totale di fanghi autorizzato con il precedente atto da 11000 tonnellate a 20000 tonnellate, la modifica deve intendersi sostanziale in quanto è suscettibile di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato a corredo della domanda e delle successive integrazioni, ha consentito di verificare la correttezza dei rapporti di apporti di Sostanza Secca, Azoto, Fosforo, Potassio ai terreni a disposizione e alle colture sui quali è prevista la coltivazione. Detto nuovo Piano deve intendersi, come dichiarato anche dalla stessa Ditta, integralmente sostitutivo di quello precedentemente approvato

### **Prescrizioni**

1. La validità della presente autorizzazione è vincolata sia al mantenimento in capo alla ditta autorizzata, sia della disponibilità dell'impianto di stoccaggio dei fanghi così come risulta dalla dichiarazione allegata alla documentazione tecnica, sia al quantitativo massimo di fango utilizzato agronomicamente così come indicato in relazione tecnica pari a 20000 Tonnellate di fango tal quale, corrispondente a circa 5000 Tonnellate di Sostanza Secca, ogni variazione di detto stato di fatto dovrà essere immediatamente comunicato alla ARPAE-Sac di Bologna con le modalità sottodescritte;

2. L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Legislativo 99/92 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04; n. 285/05, 1801/05 e 297/09 in particolare:
3. Il titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire, secondo le scadenze prefissate dalla normativa vigente a partire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi, mediante Posta Elettronica Certificata e con la medesima frequenza alla ARPAE-SAC di Bologna competente per territorio ed al soggetto utilizzatore;
4. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
  - a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
  - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
  - c) nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle Aree di Protezione delle acque sotterranee così come previste dalla variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) che recepisce il Piano di tutela delle acque (Pta) della Regione Emilia-Romagna approvata con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 07/04/2009;
  - d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n.152 del 11/05/1999;
  - e) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, dai laghi e invasi/ bacini anche artificiali;
  - f) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
  - g) a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
  - h) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le

zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino del fiume Po;

- i) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
  - j) in terreni con pH minore di 5;
  - k) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
  - l) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
  - m) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
  - n) qualora al momento dell'impiego in agricoltura i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09;
  - o) qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati dall'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04;
  - p) qualora fanghi contenenti cromo siano utilizzati sui suoli il cui potere ossidante, determinato secondo i metodi previsti dal paragrafo XVII della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, possa produrre una quantità di cromo esavalente uguale o superiore a 1 micro-mole;
5. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampona" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
  - b) nei terreni di golena aperta e chiusa;
  - c) sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina;
6. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore dalla distribuzione sul suolo si deve provvedere all'interramento dei fanghi;
7. l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n. 2773 e successive modifiche e integrazioni;

8. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni di cui al Piano di Utilizzazione Agronomica in corso di validità ed agli atti della ARPAE-Sac di Bologna nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dallo stesso;
9. l'utilizzazione dei fanghi nelle zone omogenee così come indicate nel Piano potrà essere effettuata solamente in presenza di referti delle analisi dei suoli in corso di validità;
10. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
11. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio;
12. l'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
13. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi autorizzati non potrà superare 12 mesi, se trattasi di fanghi di origine agro-alimentare il periodo massimo non potrà superare i 18 mesi ;
14. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09, allegando i risultati alla notifica;
15. ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92 almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, utilizzando l'apposito modello allegato alla normativa di riferimento, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare con comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata ad ARPAE- SAC di Bologna e al Comune, l'attività di utilizzazione del fango stesso;
16. Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata ad ARPAE- SAC di Bologna;
17. il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla ARPAE- SAC di Bologna, sulla base del modello riportato all'appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da conservare presso la sede legale;
18. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE-Sac di Bologna entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati



nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004;

19. Il Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione dovrà essere adeguatamente aggiornato a cadenza triennale, l'aggiornamento consiste nella presentazione di un nuovo documento in sostituzione di quello scaduto. Stessa modalità è da utilizzare in caso di variazioni allo stesso ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata.
20. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE-Sac di Bologna ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle eventuali successive integrazioni ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata, al fine di consentire la valutazione circa la sostanzialità delle modifiche presentate;
21. Stessa modalità è da adottarsi per ogni nuovo afflusso di fanghi provenienti da impianti di depurazione all'impianto di stoccaggio, qualora non precedentemente indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda, unitamente alla documentazione tecnica (impianto di provenienza, analisi di caratterizzazione preventiva, ecc.) così come prevista dalla normativa vigente;
22. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi secondo le modalità che saranno successivamente indicate dalla ARPAE-Sac di Bologna;

Documentazione tecnica-amministrativa di riferimento in atti della ARPAE-Sac di Bologna:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Granarolo dell'Emilia in data 15/05/2014 prot. 7990 agli atti della Città Metropolitana di Bologna al PG 91688 del 10/06/2014 Fasc. 11.19/326/2014;
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente presentata al SUAP del Comune di Granarolo dell'Emilia in data 14/04/2014 prot. 5923 agli atti della Città Metropolitana di Bologna al PG. 65494 del 18/05/2015 Fasc. 11.19/519/2015 e successive integrazioni presentate al SUAP del Comune di Granarolo dell'Emilia in data 01/06/2015 prot. 8947 agli atti della Città Metropolitana di Bologna al PG. 74120 del 08/06/2015 Fasc. 11.19/519/2015;
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente presentata al SUAP del Comune di Molinella in data 05/03/2016 prot. 3727 agli atti della ARPAE-Sac di Bologna al PGBO/2016/4250



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**